C O M U N E D I P E T I N A

Prov. di Salerno

C.A.P. 84020 *Tel. 0828976003 - Telefax 0828976148*
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 0050014065 2 *C.C.P. 18986844*

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 29-08-2022

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, IN APPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERA 31 OTTOBRE 2019 N. 443/2019 E 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021

L'anno **duemilaventidue**, il giorno ventinove del mese di agosto dalle ore 19:05 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione Straordinaria** ed in seduta Pubblica in Prima convocazione previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Sigg. ri:

NOME E COGNOME	PRESENTI	NOME E COGNOME	PRESENTI
D'Amato Domenico	Presente	Di Iorio Vincenzo	Presente
Matera Adriano	Presente	Soldovieri Vincenzo	Presente
Di Cubellis Davide	Presente	Di Benedetto Umberto	Presente
Rufrano Domenico	Presente	Avallone Amelio	Assente
Zito Giovanni	Assente	Carleo Paola	Presente
D'Elia Giuseppe	Presente		

	TOTALE		PRESENTI	ASSENTI
			9	2

Assume la Presidenza il Dott. Domenico D'Amato., in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta l'adunanza, invita i presenti alla discussione e trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giulia Balsamo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti, sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizionirelative alla tassa rifiuti (TARI);
- La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

In particolare

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - "*...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*" (lett. f);
    - "*... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*" (lett. h);
    - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi…";*

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 443/2019/r/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- la deliberazione n. 363/2021/R con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022 – 2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione n. 443/2019/R/rif;
- la deliberazione 459/2021/R/rif con la quale è stata definita la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione alla Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvato con la deliberazione 363/2021/R/rif per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025;

TENUTO CONTO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/rif dispone che:

- "*… ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente…*";
- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui*

al successivo art. 8 …";

CONSIDERATO che

- nell'Ambito Territoriale Ottimale cui appartiene il Comune di Petina risulta definito e/o operativo l'Ente di Governo d'Ambito (EdA) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato "EdA Salerno";
- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 MTR – 2 ammonta ad euro 108.660,00 per l'anno 2022;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RILEVATO che il competente Responsabile di settore ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore nonché il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "*…Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente …*";

CONSIDERATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è stato precisato che "*… con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto al metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) …*" per cui "*… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2)*";

VISTO l'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, il quale dispone che "*…Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito*

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "… *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …*"
- il comma 654 ai sensi del quale "… *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- il comma 683, in base al quale "*...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

VISTO il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente (All.1), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti così distinti:
- per l'anno **2022** euro **108.660,00**
così ripartiti = costi fissi euro **93.917,00**- costi variabili euro **14.742,00**
- per l'anno **2023** euro **114.516,00**
così ripartiti = costi fissi euro **81.957,00** - costi variabili euro **32.560,00**
- per l'anno **2024** euro **120.689,00**
così ripartiti = costi fissi euro **86.586,00** - costi variabili euro **34.103,00**
- per l'anno **2025** euro **127.194,00**
così ripartiti = costi fissi euro**91.465,00** - costi variabili euro **35.729,00**

ATTESO altresì che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "… In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l’articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente illustrati,

1. di validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, riportato nell’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente in uno con la relazione ETC (All. 2) e con la determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Salerno n. 167 del 21/07/2022 (All. 3)
3. di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco relaziona sul PEF: Come i consiglieri avranno avuto modo di verificare si tratta di una delibera tecnica, propedeutica al secondo punto all’ordine del giorno cioè l’approvazione delle tariffe TARI. Richiama la legge regionale del 2016 istitutiva degli enti d’ambito la quale prevede che tutti i piani dei rifiuti dei vari rifiuti siano validati dall’EdA. Si tratta d un atto importante per la determinazione delle tariffe. Con la determina del direttore generale dell’EdA si approva per il quadriennio 2022-2025 il costo della TARI che sono in linea con il nostro piano delle tariffe attualmente in vigore. In ordine a questo tema vi è una ampia riflessione da parte della Giunta in quanto si è notato un rallentamento nell’efficacia del servizio e proprio in mattinata si è avuta una riunione operativa in questa direzione e si sta valutando la nomina di un DEC a causa dei disservizi da parte della ditta appaltatrice che vanno immediatamente superati. È stato incontrato un tecnico della materia per capire quali sono i passi da compiere per riportare la ditta alla puntuale esecuzione del contratto e ripristinare i livelli di qualità dei servizi.
Il Consigliere Giuseppe D’Elia chiede per quanto tempo è stato stipulato il contratto.
Il Sindaco risponde che si tratta di una gara d’appalto risalente al 2018 e il servizio è stato appaltato a far data dall’1/01/2019 per sette anni. La scelta della durata di sette anni fu fatta all’epoca per abbassare il costo del servizio in quanto in questo modo vi sarebbe stata la possibilità di ammortizzare i costi ed evitare di far gravare tariffe maggiori sui cittadini. Si tratta di un servizio

rispetto al quale vi è la copertura totale, cioè le tariffe vengono stabilite nella misura in cui occorre coprire il costo. Quindi spuntare un costo più basso all'epoca ha garantito la possibilità di ottenere tariffe più basse per i cittadini. Questa è stata la motivazione alla base di tale scelta. Negli ultimi mesi è stato notato un peggioramento del servizio e si sta provvedendo ad attuare tutte le procedure per fare in modo che la ditta ottemperi alle disposizioni contrattuali. Vi è da dire che questa valutazione poteva anche essere non fatta in quanto la legge regionale prima citata stabilisce che il servizio di raccolta rifiuti sia gestito in ambito provinciale. E qualora i comuni siano consenzienti, in SAD. Si precisa che il Comune di Petina ha aderito al SAD Tanagro Alburni che va da Castelnuovo di Consa fino a Roscigno. Si tratta di un ambito che comprende 30 comuni che gestiranno il servizio in forma associata. A tal fine è stata convocata per il 5/10 p.v. una assemblea per decidere il comune capofila che gestirà il servizio e per poi poter procedere all'individuazione del soggetto gestore. Per tale motivo a decisione di approntare delle misure nei confronti del soggetto gestore sarebbe potuta esser procrastinata proprio perché da quando verrà attivato il SAD o l'EDA partirà automaticamente la risoluzione con gli attuali soggetti gestori. Dunque tariffazione, bollettazione e livelli di qualità del servizio saranno gestiti da questo ente sovra comunale, il comune avrà solo il diritto di partecipare a queste assemblee e avanzare proposte, ma tutte le decisioni saranno collegiali.

Il Consigliere Giuseppe D'Elia interviene dicendo che quindi i singoli comuni non decideranno più in autonomia

Il Sindaco afferma che è corretto e che questa circostanza è dovuta alla emanazione della legge regionale del 2016 che obbliga all'esercizio del servizio dei rifiuti in maniera associata ex lege, ed infatti se i comuni non aderissero vi sarebbe l'adesione ipso iure degli stessi. I comuni più piccoli hanno la possibilità di costituire i SAD per l'affidamento del servizio.

Il Consigliere Giuseppe D'Elia esprime la preoccupazione che dovendo aderire al Consorzio, il Comune non sarà più in grado di decidere sulle tariffe e quindi si verificherebbero danni al contribuente. Inoltre non verremmo paragonati ai grandi comuni quindi si auspica che questa costituzione non significhi in realtà dover coprire i costi di questi comuni. Altra riflessione che preme ribadire è l'idea di attuare una compostiera. Il Consigliere osserva che lui non produce "spazzatura" perché evita di comprare beni che producano rifiuti e per quanto riguarda l'umido sta attivando una piccola compostiera. In questo modo si abbatterebbero costi elevati in quanto il 6% della spazzatura grava sull'umido.

Il Vice Sindaco Di Iorio interviene affermando che nel Comune di Petina le quantità di umido sono ridotte, l'unica cosa che fa quantità dell'umido è solo la cenere d'inverno.

Il Sindaco interviene affermando che quanto alla questione dell'EdA si trova d'accordo con il Consigliere D'Elia perché anche lui è contrario alla gestione associata di questo servizio in quanto veniamo da esperienze fallimentari precedenti. Il Sindaco pensa che questa preoccupazione è condivisa sia dalla maggioranza che dall'opposizione, ma trattandosi di un consorzio obbligatorio la sua adesione è ex lege e se il Comune non lo facesse verrebbero attuati i poteri sostitutivi con nomina di commissario ad acta. La preoccupazione è ancora più alta ove si consideri che vi sono diverse correnti di pensiero per quanto riguarda la gestione successiva. La corrente di pensiero che il Sindaco afferma che porterà in consiglio assembleare è quella di procedere con gara e questo consentirebbe che alla gara partecipino grandi imprese gestori di rifiuti, in questo modo si sarebbe sicuri sui costi in quanto vi sarebbe una gara e un progetto gestionale e i costi sarebbero quindi ben precisi. Altre correnti di pensiero invece propendono per una società mista pubblico privata in cui si individua il partner tecnologico, circostanza che preoccupa non poco il Sindaco in quanto i Comuni potrebbero trovarsi in situazioni di difficile gestione come in passato.

Il Sindaco quindi afferma che le preoccupazioni espresse dal Consigliere D'Elia sono comuni a tutti in quanto tutti cittadini che pagano la tariffa dei rifiuti.

Il Sindaco risponde alla domanda che riguarda il venire incontro ai cittadini sulla questione umido affermando che la percentuale di differenziazione si calcola con una proporzione tra i rifiuti differenziati rispetto ai rifiuti indifferenziati. Quindi è una proporzione tra tutto quello che si

raccoglie negli altri giorni “fratto” tutto quello che si raccoglie il venerdi che è il giorno in cui si raccoglie l’indifferenziata. Quindi se si togliesse l’umido si andrebbero a peggiorare anche i livelli qualitativi. Detto questo il Sindaco afferma che se si tratta della c.d. compostiera di comunità tale problema va affrontato nel momento in cui si sceglie il soggetto gestore che dovrebbe offrire tale servizio, in quanto impatta sui costi della azienda. In passato vi sono state misure del PSR in cui era prevista la possibilità per i Comuni di acquistare compostiere di comunità. Fa l’esempio di alcuni Comuni che si sono avvalsi di tale possibilità e pur riconoscendo che si tratta d una buona iniziativa, comunque si sono riscontrati problemi nella gestione in quanto occorre mettere una persona dedicata che si occupi della raccolta dell’umido presso le famiglie e che lo conferisca in questa compostiera di comunità che sarebbe una per tutto il paese. I comuni che si sono avvalsi di tali compostiere hanno avuto difficoltà proprio su questo aspetto della gestione ed infatti oggi risultano inutilizzate proprio perché di difficile gestione. In ogni caso si tratta di una opzione che può essere messa nel piano di gestione del servizio. Inoltre nel Comune di Petina, fatta eccezione per la cenere, la produzione di umido c’è ma non è di grande entità perché tutti abbiamo la possibilità di riciclare alternativamente i rifiuti organici.
Il Sindaco accoglie volentieri tutte le iniziative che possono essere utili per i cittadini e apprezza lo spirito della proposta in quanto qualsiasi proposta anche se proveniente dalla opposizione, laddove sia fattibile e giusta per il paese va accolta con buon occhio a prescindere dal soggetto da cui provenga (maggioranza o opposizione)
Il Consigliere D’Elia afferma che è ben felice che le sue proposte laddove percorribili, vengano accolte.

Non seguono altri interventi.

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente responsabile di area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:
- Consiglieri presenti n.: 9
- Voti favorevoli n.: 7
- Voti contrari n.: 2 (consiglieri comunali Giuseppe D’Elia, Paola Carleo)
- Astenuti n. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:
- Consiglieri presenti n.: 9
- Voti favorevoli n.: 7
- Voti contrari n.: 2 (consiglieri comunali Giuseppe D’Elia, Paola Carleo)

- Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

Comune di Pelina

C O M U N E D I P E T I N A

Prov. di Salerno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, IN APPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERA 31 OTTOBRE 2019 N. 443/2019 E 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021.

Il sottoscritto Dott. Domenico D'Amato, responsabile del settore fianziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione

PARERE: **favorevole**

Petina, 29/08/2022

Il responsabile del settore finanziario

f.to Dott. Domenico D'Amato

C O M U N E D I P E T I N A

Prov. di Salerno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, IN APPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERA 31 OTTOBRE 2019 N. 443/2019 E 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021.

Il sottoscritto Dott. Domenico D'Amato, responsabile del settore finanziario , ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione

PARERE: **favorevole**

Petina, 29/08/2022

Il responsabile del settore finanziario

f.to Dott. Domenico D'Amato

Il Segretario Comunale	Il Sindaco
f.to **Dott.ssa Maria Giulia Balsamo**	f.to **Dott. Domenico D'Amato**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio informatico – *(on line)* sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi, dal

Dalla Residenza Municipale,

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Maria Giulia Balsamo

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,

Il Segretario Comunale

Maria Giulia Balsamo